



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Natale Longo

Consigliere relatore

Marrè Brunenghi Carlo Efisio

Primo Referendario

SENTENZA

nel **giudizio iscritto al n. 23214** del registro di segreteria, sul conto n. 38687 reso dalla Banca per lo sviluppo della cooperazione di credito spa – oggi Banca di Credito Cooperativo Mediocrati - Tesoriere del Comune di Roggiano Gravina (CS) per l'esercizio finanziario 2018, depositato il 31/7/2019;

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti della causa;

Viste la relazione n. 27/2022 e le conclusioni del 10/2/2023 del Magistrato istruttore;

Viste le memorie del Credito Cooperativo Mediocrati del 24 giugno 2022 e del 27/2/2023;

Vista la memoria di BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A. del 21 novembre 2023;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 dicembre 2023, il P.M. dott.

Giovanni Di Pietro, l'avvocato Valentina Perrino (per delega dell'avv. Francesco Perri) per Credito cooperativo Mediocrati e

l'avv. Lucia Noemi (per delega dell'avv. Mario Giudice) per Banca

	sviluppo spa, che concludevano come da verbale di udienza	
	F A T T O	
	In data 31/7/2017, è stato depositato presso questa Sezione	
	giurisdizionale il conto giudiziale n. 38687 per l'esercizio fi-	
	nanziario 2018 reso dalla Banca Sviluppo s.p.a. – cui è suben-	
	trata Banca di Credito Cooperativo Mediocrati – in qualità di Te-	
	soriere del Comune di Roggiano Gravina (CS).	
	In proposito, il magistrato relatore , a seguito di richieste	
	istruttorie, ha rilevato le seguenti evidenze:	
	I. Il conto è redatto sul modello previsto dalla normativa (mod.	
	11 D.P.R. 194/1996) ed è sottoscritto dal Tesoriere.	
	Lo stesso è stato approvato unitamente al rendiconto 2018 con	
	la Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 21/5/2019.	
	Non è stato trasmesso separato atto di parificazione del conto.	
	In merito, il Responsabile del servizio finanziario ha chiarito che	
	lo stesso è stato parificato e accettato con la sottoscrizione del	
	medesimo Responsabile del Settore Finanziario in data	
	28/1/2019 al prot. 650.	
	II. È stata trasmessa attestazione del 03.08.2021, sottoscritta	
	dal tesoriere Banca Sviluppo s.p.a., dal responsabile del servizio	
	finanziario e dal sindaco, in merito alla definizione tra le parti di	
	tutti i rapporti di dare ed avere relativi alla gestione 2018;	
	III. Con distinte dichiarazioni, il Responsabile del Servizio Fi-	
	nanziario ha attestato:	
	- la mancata effettuazione di pagamenti in conto residui prima	
	2	

	della trasmissione del relativo elenco (art.216 c.3 TUEL	
	267/2000),	
	- l'assenza di denunce a carico del tesoriere;	
	- l'assenza di pagamenti di interessi passivi per ritardati paga-	
	menti di rate di mutuo, oneri previdenziali o per ritardati paga-	
	menti comunque imputabili al Tesoriere;	
	- che l'ente non possiede titoli.	
	IV. Non risultano, dagli atti e dal conto, elevate contestazioni o	
	rilevi a carico dell'agente contabile, per come attestato anche	
	dal responsabile del Servizio finanziario;	
	Il servizio di tesoreria è disciplinato dal Regolamento di Conta-	
	bilità dell'ente (Capo IX, articoli da 47 a 51) e dalla Convenzione	
	rea il Comune e il Tesoriere.	
	Dagli approfondimenti effettuati, ai sensi dell'art. 145, 3	
	comma, del C.G.C., sui siti istituzionali del comune e del Teso-	
	riere, si è potuto accertare che il servizio di tesoreria è stato af-	
	fidato alla Banca Sviluppo s.p.a. con determinazione n. 800 del	
	30/12/2015 per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2021.....	
	Nel mese di novembre 2019 la Banca Sviluppo s.p.a. ha ceduto	
	alla Banca Cooperativa Mediocrati il ramo di azienda degli spor-	
	telli della Calabria.	
	La convenzione trasmessa (datata 21/7/2020) è stata sotto-	
	scritta tra il comune e la Banca CC Mediocrati in esito al pre-	
	detto subentro; all'art. 2 viene precisato infatti che “il servizio di	
	tesoreria precedentemente svolto da Banca Sviluppo s.p.a. alle	
	3	

	condizioni riportate nella presente convenzione ha la scadenza	
	del 31/12/2021”; all’art.12 che “la presente convenzione ha du-	
	rata fino al 31/12/2021 e la stessa assorbe e regola, alle mede-	
	sime condizioni, il periodo di affidamento 2016/2021 come da	
	Vostra determinazione n.800 del 30.12.2015”.	
	La predetta convenzione (art. 15 e 18), e l’offerta tecnica sopra	
	richiamata prevedono le seguenti condizioni economiche: com-	
	penso annuo pari ad € 18.000,00 oltre iva; tasso debitore sulle	
	anticipazioni di tesoreria: EURIBOR tre mesi base 365 media	
	precedente + 3,00 p.p.(il parametro di riferimento non verrà	
	considerato in caso risulti negativo); il tasso creditore sulle gia-	
	cenze di tesoreria: EURIBOR tre mesi base 365 media prece-	
	dente; spese su tenuta conto euro 0; commissioni applicate per	
	spese di bonifico: € 1,75; spese di bollo: come per legge; nessun	
	rimborso per spese vive.	
	VI. Nel merito, la gestione di cassa del conto del Tesoriere si è	
	chiusa con le seguenti risultanze economiche:	
	Fondo cassa al 1° gennaio..... € 0	
	Riscossioni € 10.664.128,74 -	
	Pagamenti..... € 10.607.835,80	
	Fondo di cassa al 31.12 € 56.292,94	
	Il saldo finale di cassa presso la tesoreria della Banca d’Italia di	
	€ 281.339,11 è riconciliato con il saldo di cassa del conto del	
	tesoriere di € 56.292,94 come segue (cfr. verifica trimestrale di	
	cassa dell’organo di revisione - IV trimestre e modelli 56 TU):	
	4	

	Saldo cassa Tesoriere al 31.12	€ 56.292,94	
	Sbilancio BDI del 31/12	+ € 174.622,05	
	Versamenti in Bank non cont. dal Tesoriere +	€ 50.424,12	
	Saldo Bankit al 31.12	€ 281.339,11	
	L'organo di revisione, con la relazione sul Rendiconto 2018, ha		
	attestato che il fondo cassa, al 31/12/2018, corrisponde a		
	quello del conto del tesoriere (pag. 7).		
	Tuttavia, ad esito dell'istruttoria, il magistrato relatore ha rile-		
	vato le seguenti evidenze, che non hanno consentito di addive-		
	nire alla approvazione del conto e al discarico del contabile:		
	“1. Non sono state rilevate eccedenze nei pagamenti rispetto agli		
	stanziamenti definitivi di cassa bilancio, eccezion fatta per le an-		
	ticipazioni di tesoreria.		
	Il conto riporta al Titolo 7 delle Entrate “Anticipazioni del teso-		
	riere” in Conto competenza l'entrata di € 3.331.874,37 e alla		
	Missione 60 della spesa, al titolo 5 “Restituzione anticipazioni di		
	tesoreria” uscite per complessivi € 3.851.233,01 di cui €		
	407.460,74 in conto residui e di € 3.443.772,27 in conto com-		
	petenza.		
	Tale irregolarità deriva dall'errata contabilizzazione della antici-		
	pazione di tesoreria ancora da restituire relativa all'esercizio		
	precedente (2017) che risulta, dalla verifica dell'estratto conto		
	dedicato all'anticipazione pari ad € 519.358,64 e non di €		
	407,460,74 per come riportato sul conto quale previsione di		
	spesa riportata a residuo.		
	5		

Il predetto debito corrisponde, tra l'altro, all'importo del debito verso Banche e Tesoriere al 31.12.2017 riportato nello stato patrimoniale approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 20 del 21/5/2019 (stato passivo, voce D) 1, d), pag.11).

Le uscite complessive di cassa riportate sul conto di € 3.851.233,01 corrispondono, per l'appunto alla sommatoria del residuo di anticipazione da restituire dell'esercizio precedente e restituita nell'esercizio e l'anticipazione di tesoreria dell'esercizio, integralmente restituita nell'esercizio (€ 519.358,64 + € 3.331.874,37 = 3.851.233,01).

2. Dagli estratti conto a scalare è stato, inoltre, rilevato l'addebito di commissioni non previste dalla convenzione né dall'offerta economica approvata in sede di affidamento e in particolare, commissioni sul fido accordato per complessivi € 6.014,74 di seguito riassunte:

TABELLA

decorrenza	aliquota	base di calcolo	commissione
1/1/18	0,00	1.095.154,36	- €
1/2/18	0,00	-	- €
1/3/18	0,00	-	- €
1/4/18	0,00	529.525,19	- €
15/5/18	0,12500	293.418,74	366,77 €
15/5/18	0,25000	129.120,88	322,80 €
15/5/18	0,37500	77.472,53	290,52 €
15/5/18	0,50000	50.873,63	254,37 €
1/7/18	0,12500	568.108,63	710,14 €
1/7/18	0,25000	250.000,00	625,00 €
1/7/18	0,37500	150.000,00	562,50 €
1/7/18	0,50000	98.500,00	492,50 €
1/10/18	0,12500	568.108,63	710,14 €
1/10/18	0,25000	250.000,00	625,00 €
1/10/18	0,37500	150.000,00	562,50 €

1/10/18	0,50000	98.500,00	492,50 €
TOTALE			Euro 6.014,74

Conseguentemente, il magistrato relatore ha avanzato istanza al Presidente di questa Sezione giurisdizionale, ai sensi dell'art. 147 c.g.c., affinché fosse fissata udienza di trattazione, al fine di sottoporre all'esame del Collegio la valutazione del conto giudiziale in questione.

Veniva quindi fissata **l'udienza del 5 luglio 2022 per la discussione** del giudizio sul conto

Con **memoria difensiva in atti al 24 giugno 2022 del Credito Cooperativo Mediocrati**, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Perri, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che l'Istituto di credito è subentrato a Banca Sviluppo nella gestione del servizio di tesoreria a partire dall'esercizio finanziario 2019 a seguito di cessione del ramo di azienda (acquisizione sportelli), così dando luogo ad una successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., che determina la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo e salva chiamata in causa, atteso che il trasferimento non determina l'estinzione della soggetto cedente, il quale mantiene la sua legittimazione ad causam, finanche nel caso di intervento del successore a titolo particolare.

Conseguentemente, la BCC Mediocrati ha chiesto l'estromissione dal presente giudizio, nonché la chiamata in causa della cedente Banca Sviluppo Spa.

	La BCC Mediocrati ha altresì sostenuto che la “natura di agente contabile è strettamente personale”, cosicchè eventuali irregolarità sarebbero da addebitare esclusivamente a chi ha effettivamente svolto il servizio di tesoreria.	
	Nel merito, la BCC Mediocrati ha sostenuto che non risulterebbe alcuna eccedenza nei pagamenti rispetto agli stanziamenti da parte del tesoriere (come da conto del bilancio allegato), trattandosi soltanto di una errata contabilizzazione dell’anticipazione di tesoreria da parte del Comune di Roggiano Gravina.	
	Quanto poi alle Commissioni sul fido accordato per complessivi euro 6.014,74, la BCC Mediocrati ha sostenuto che la commissione applicata sul fido accordato per effetto del massimo è pari ad euro 2.000,00 (come da estratti conto a scalare) e che la Banca, in data 20/3/2019, ha provveduto a restituire all’Ente la commissione sul fido accordato pari ad euro 5.234,46 con reversale n. 413/2019 (depositata).	
	La BCC Mediocrati ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e di chiamare in causa la Banca Sviluppo Spa titolare del servizio di tesoreria per il 2018, nonchè, nel merito, di dichiarare la regolarità del conto, ovvero di emettere ogni altro provvedimento di giustizia, con vittoria di spese e competenze (da distrarsi in favore del procuratore costituito).	
	Con ordinanza n. 43/2022 , adottata all’esito dell’udienza del 25 luglio 2022, questa Corte, considerato che il deposito del	
	8	

	conto (nella specie effettuato il 31/7/2019) costituisce in giudi-	
	zio l'agente contabile ex art. 140 c.g.c., che l'originario agente	
	contabile Banca Sviluppo spa nel novembre 2019 avrebbe ce-	
	duto il ramo di azienda degli sportelli della Calabria alla Banca	
	Credito cooperativo mediocrati, che quest'ultima ha eccepito il	
	proprio difetto di legittimazione passiva (cfr. art. 111 cp.c. ri-	
	chiamato dall'art. 7, comma 2, cgc) e che l'esame del conto era	
	stato svolto sulla base di convenzione di tesoreria successiva	
	all'anno finanziario in esame, ha disposto la restituzione degli	
	atti al magistrato istruttore ex art. 149 cgc, affinché, prose-	
	guendo l'attività già avviata, acquisisse la documentazione man-	
	cante, anche al fine di valutare la necessità di emendare/inte-	
	grare la relazione di deferimento, sia con riguardo all'individua-	
	zione del soggetto passivo del rapporto processuale, che con ri-	
	ferimento ai rilievi di merito (tenuto altresì conto di quanto ar-	
	gomentato dal Credito cooperativo Mediocrati).	
	Con relazione integrativa depositata in atti al giorno	
	10/2/2023, all'esito dell'istruttoria di competenza, il magistrato	
	relatore ha esposto le proprie conclusioni sul punto.	
	Innanzitutto, si è dato atto che il Comune di Roggiano Gravina	
	ha depositato la documentazione mancante, ovvero copia della	
	Convenzione di Tesoreria intercorsa tra il Comune di Roggiano	
	Gravina e Banca Sviluppo s.p.a. (approvata con determinazione	
	n. 800 del 30/12/2015) per il periodo 1/1/2016 -31/12/2021,	
	copia dell'Atto di cessione del ramo di azienda degli sportelli	
	9	

	della Calabria da parte di Banca Sviluppo s.p.a. alla Banca Cre-	
	dito Cooperativo Mediocrati, nonché Verbale di passaggio di	
	consegne del 25/2/2020 sottoscritto tra i contraenti Banca Svi-	
	luppo s.p.a. e Banca di Credito Cooperativo Mediocrati con ri-	
	guardo al rapporto di Tesoreria con il Comune di Roggiano Gra-	
	vina.	
	Quanto alla cessione del ramo di azienda, avvenuta con atto no-	
	tarile del 15.11.2019 (con efficacia dal 16.11.2019), risulta che	
	l'art. 2 del contratto prevedeva, al comma 1, la cessione del	
	“ramo di azienda, indicato in premessa, con esclusione delle po-	
	sizioni classificate a sofferenza afferenti il ramo. Detto ramo d'a-	
	zienda è costituito dal complesso di tutti i beni e rapporti giuri-	
	dici, attivi e passivi, organizzati per l'esercizio dell'attività ban-	
	caria, esercitata nelle filiali e sportelli bancari” ivi elencati e, il	
	comma 2, prevedeva che il ramo d'azienda oggetto del contratto	
	era costituito, tra l'altro, da “- i contratti stipulati per la gestione	
	del servizio di tesoreria/cassa degli Enti ed Istituti come indicati	
	nell'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "D"”.	
	Veniva altresì precisato all'art. 3, comma 2, rispetto al subentro	
	nella titolarità, responsabilità, possesso e godimento di tutti i	
	diritti ed obblighi di spettanza del ramo d'azienda di cui al	
	comma 1, che “Gli oneri conseguenti ai contratti inclusi nel tra-	
	sferimento resteranno a carico della Banca Cedente fino alla	
	data di efficacia della presente cessione come determinata al	
	successivo articolo 8”.	
	10	

	Alla luce di queste risultanze, in merito alla legittimazione	
	passiva nel giudizio di conto il magistrato istruttore, “atteso	
	che il giudizio di conto si riferisce inevitabilmente al soggetto che	
	ha avuto il maneggio del denaro, e che deve rispondere della	
	propria gestione rispetto ad una finalità pubblicistica” ha rite-	
	nuto che “vicende prettamente civilistiche in ordine al subentro	
	nei rapporti contrattuali tra le parti non possano incidere sulla	
	necessità di imputare la gestione del conto nei confronti del ti-	
	tolare effettivo (sia esso rapporto di diritto o di fatto).	
	Profilo questo che, rispetto alla tutela del terzo creditore, trova	
	conferma nell’art. 2560 c.c., volto a rafforzare la tutela	
	dell’adempimento dell’obbligazione continuando ad intestare la	
	responsabilità all’alienante e, a date condizioni, sommandola a	
	quella dell’acquirente.	
	Tale assunto trova riscontro – sotto il profilo processuale – nella	
	previsione dell’art. 111 c.p.c. (riferibile anche al giudizio conta-	
	bile ex art. 7, comma 2, c.g.c.) sulla successione a titolo parti-	
	colare del rapporto controverso e la sua prosecuzione tra le parti	
	originarie; norma che si applica all’ipotesi di cessione di ramo di	
	azienda come pacificamente inteso dalla giurisprudenza richia-	
	mata in ordinanza e che ricorre nella fattispecie in esame, atteso	
	che il conto è stato depositato in data 31.7.2019 – deposito che	
	determina anche la costituzione in giudizio dell’agente contabile	
	ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c. – e che la successione a	
	titolo particolare è intervenuta solo in data 15.11.2019.	
	11	

	anticipazione di tesoreria tra pagamenti in conto residui e conto competenza.	
	Il conto riporta al Titolo 7 delle Entrate “Anticipazioni del tesoriere”	
	Riscossioni in Conto residui 0	
	Riscossioni in Conto competenza di € 3.331.874,37	
	Sul lato delle spese:	
	alla Missione 60 della spesa, al titolo 5 “Restituzione anticipazioni di tesoreria”:	
	Pagamenti in conto residui € 407.460,74	
	Pagamenti in conto competenza € 3.443.772,27	
	Totale pagamenti € 3.851.233,01	
	Pur non cambiando il totale dei pagamenti, le previsioni e i pagamenti in conto residui dovevano essere di € 519.358,64 che corrisponde:	
	a) al saldo rilevato sul conto corrente dedicato all’anticipazione di tesoreria (a debito);	
	b) all’importo del debito verso Banche e Tesoriere al 31.12.2017 riportato nello stato patrimoniale approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.20 del 21/5/2019 (stato passivo, voce D) 1, d), pag.11).	
	I pagamenti in conto competenza dovevano essere di € 3.331.874,37, corrispondente alle riscossioni per l’anticipazione di tesoreria dell’esercizio, interamente restituite nell’esercizio medesimo.	
	13	

	Non si tratterebbe, quindi, di un errata contabilizzazione da	
	parte del Comune, bensì da parte del tesoriere, con conseguente	
	profilo di irregolarità.	
	Con ordinanza resa nell’udienza del 14 febbraio 2023 ,	
	questa Corte, considerato che la relazione introduttiva n.	
	27/2022 non era stata notificata alla Banca Sviluppo S.p.A. (ce-	
	dente) e che non era stata comunicata la relazione conclusiva	
	del Magistrato istruttore (depositata in data 10/02/2023 – prot.	
	0000467) né alla Procura reginale, né alla Banca Sviluppo	
	S.p.A. (cedente), né alla Banca di Credito Cooperativo Mediocrati	
	(banca cessionaria), né all’Amministrazione, ha disposto il rinvio	
	della discussione alla data del 17 maggio 2023, ordinando alla	
	segreteria di effettuare detti adempimenti.	
	Con seconda memoria del 27/2/2023 del Credito coo-	
	perativo Mediocrealti (banca cessionaria del ramo d’azienda)	
	ha insistito nel rilevare il proprio difetto di legittimazione pas-	
	siva, ha comunque sostenuto l’insussistenza di irregolarità del	
	tesoriere nella contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria	
	e ha concluso chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legit-	
	timazione passiva e la regolarità del conto, “ovvero di emettere	
	ogni altro provvedimento, anche interlocutorio, ritenuto di giu-	
	stizia”, con vittoria di spese e competenze (legale distrattario).	
	A seguito dell’ udienza del 17 maggio 2023 , questa Corte	
	ha adottato l’ordinanza n. 62/2023 del 4/9/2023, con la quale	
	ha assegnato alla segreteria della Sezione di comunicare la	
	14	

	relazione n. 27/2022 nonchè la relazione conclusiva depositata	
	il 10/2/2023 all'Amministrazione, con onere di quest'ultima di	
	notificare i medesimi atti -nella sede legale - alla BANCA PER	
	LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A.	
	Con memoria in data 21 novembre 2023 di Banca svi-	
	luppo Spa articolando le proprie argomentazioni con riguardo	
	all'unico rilievo residuo nella relazione del magistrato istrut-	
	tore, ovvero la non corretta contabilizzazione dell'anticipazione	
	di tesoreria.	
	In proposito, il tesoriere, dopo aver compendiato la disciplina	
	(principi contabili) inerente le anticipazioni di tesoreria, ha so-	
	stenuto che una (eventuale) erronea imputazione della c.d.	
	"carta contabile" riguardante l'utilizzo dell'anticipazione di teso-	
	reria <<non può essere riconducibile all'attività del tesoriere che,	
	nel caso, non può che limitarsi alla registrazione del relativo dato	
	ed al suo corretto bilanciamento, come in effetti è stato fatto, te-	
	nuto conto altresì che la non coincidenza con il dato previsionale	
	degli addendi componenti il saldo degli "utilizzi" esposto non è	
	rappresentativo di uno "sforamento" della spesa rispetto allo	
	stanziamento, ipotesi quest'ultima rispetto alla quale, invece, il	
	tesoriere sarebbe stato tenuto ad effettuare le necessarie segna-	
	lazioni e correzioni all'Ente>>.	
	Il tesoriere ha altresì aggiunto che <<sarebbe stata erronea, in-	
	vece, una indicazione alla voce "pagamenti in conto residui" di un	
	importo pari al saldo non ripianato al 31.12.2017	
	15	

	<i>dell’anticipazione di tesoreria concessa (euro 519.358,64), senza</i>	
	<i>una corrispondente coincidenza con quanto esposto nei provvisori</i>	
	<i>emessi sulla base della “carta contabile” (rectius disposizioni di</i>	
	<i>utilizzo o ripristino dell’anticipazione)>>.</i>	
	In proposito, la Banca sviluppo ha quindi richiamato quanto già	
	dedotto dalla BCC Mediocrati, rappresentato e difeso dall’avv.	
	Mario Giudice, che, richiamato il principio contabile 11.3, ha	
	sottolineato “l’obbligo per l’ente di regolarizzare le carte contabili	
	riguardanti l’anticipazione di tesoreria attraverso l’emissione di	
	tanti provvisori di incasso e di pagamento quante siano le mo-	
	vimentazioni registrate nell’esercizio finanziario: coerente è	
	quindi la considerazione che non il tesoriere che imputa l’ordi-	
	nativo a residui o a competenza, in disparte restando poi il fatto	
	che l’operatività mediante ordinativo informatico non consente	
	alcuna modifica al titolo emesso”.	
	La Banca sviluppo ha quindi concluso che anche questa rite-	
	nuta irregolarità del conto non sarebbe imputabile al tesoriere,	
	chiedendo la dichiarazione di regolarità del conto, con il disca-	
	rico dell’agente contabile, anche ai fini della regolazione delle	
	spese processuali.	
	All’ udienza del 13.12.2023 l’Avvocato Valentina PARRO’,	
	- comparso per l’agente contabile Credito Cooperativo Medio-	
	crati, per delega del difensore costituito Avvocato Francesco	
	PERRI - e l’Avvocato Noemi LUCIA - comparso per l’agente con-	
	tabile Banca Per Lo Sviluppo, per delega del difensore costituito	
	16	

	Avvocato Mario Giudice – si sono riportate alle memorie rispet-	
	tivamente depositate, e il Pubblico Ministero V.P.G. Giovanni Di	
	Pietro ha concluso per la cessazione della materia del conten-	
	dere ed il discarico dell’agente contabile.	
	Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	[1] In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione	
	passiva della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati cessiona-	
	ria del ramo d’azienda, per come da essa domandato.	
	In proposito, si osserva che il Comune ha prodotto in giudizio	
	copia dell’atto di cessione di ramo di azienda (stipulata con atto	
	notarile del 15.11.2019 e con efficacia dal 16.11.2019), “costi-	
	tuito dal complesso di tutti i beni e rapporti giuridici, attivi e	
	passivi, organizzati per l'esercizio dell'attività bancaria, eserci-	
	tata nelle filiali e sportelli bancari” ivi elencati; inoltre, il comma	
	2 specifica che il ramo d'azienda oggetto del contratto è costi-	
	tuito, tra l’altro e in coerenza con il disposto dell’art. 2558 c.c.	
	(ritenuto dalla giurisprudenza applicabile anche alle cessioni di	
	ramo di azienda; cfr: Cass. sent. n° 20417/2016), da “- i con-	
	tratti stipulati per la gestione del servizio di tesoreria/cassa de-	
	gli Enti ed Istituti come indicati nell'elenco allegato al presente	
	atto sotto la lettera "D"”.	
	Il contratto specifica altresì (art. 3, comma 2) che “gli oneri con-	
	seguenti ai contratti inclusi nel trasferimento resteranno a ca-	
	rico della Banca Cedente fino alla data di efficacia della presente	
	17	

	cessione come determinata al successivo articolo 8”, disciplina	
	che richiama il disposto dell’art. 2560 c.c. relativo alle cessioni	
	di azienda (ritenuto dalla giurisprudenza applicabile anche alle	
	cessioni di ramo di azienda; cfr: Cass. sent n. 13319/2015).	
	Peraltro, sul terreno giuspubblicistico, pare appena il caso di	
	rilevare come, avuto riguardo al periodo oggetto della gestione	
	sub iudice (esercizio finanziario 2018), risulti acclarato che le	
	funzioni di agente contabile siano state assolte, sia in fatto che	
	in diritto, dalla banca cedente, ovvero Banca Sviluppo s.p.a., la	
	quale ha anche sottoscritto e presentato il conto in esame.	
	Sul terreno strettamente processuale della legittimazione pas-	
	siva della banca cessionaria nel presente giudizio, occorre evi-	
	denziare innanzitutto, in punto di fatto, che il conto sub iudice	
	è stato depositato dal Comune presso la segreteria di questa	
	Corte in data 31/7/2019 (dunque in data antecedente alla rife-	
	rita cessione del ramo di azienda), nonchè, in punto di diritto,	
	che, ai sensi dell’articolo 140 c.g.c, “Il deposito del conto costi-	
	tuisce l'agente dell'amministrazione in giudizio”.	
	Pertanto, nel caso di specie il rapporto processuale contabile	
	deve ritenersi instaurato ab origine con la banca cedente Banca	
	Sviluppo s.p.a..	
	Con la stipula della riferita cessione del ramo d’azienda, si è	
	dunque venuta a determinare, sul terreno processuale- conta-	
	bile, una ipotesi di successione in corso di giudizio del rapporto	
	processuale controverso.	
	18	

	In dettaglio, secondo giurisprudenza consolidata (Cons. Stato,	
	Sez. V, 7 luglio 2015, n. 3342, Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo	
	2005, n. 1435; T.A.R. Toscana, Sez. I, 13 gennaio 2014, n. 41;	
	Trib. Lecce, sent. n. 4991/2016), la cessione del ramo d'azienda	
	in corso di giudizio integra un'ipotesi di successione a titolo par-	
	ticolare nel rapporto giuridico controverso ex art. 111 c.p.c.,	
	con la conseguenza che il giudizio prosegue tra le parti origina-	
	rie.	
	Detta disciplina processuale deve peraltro ritenersi applicabile	
	anche ai giudizi contabili, considerato che l'art. 7, comma 2, del	
	codice di giustizia contabile espressamente prevede che "Per	
	quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli ar-	
	ticoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le	
	altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di	
	principi generali".	
	Pertanto, il presente giudizio deve "proseguire" esclusivamente	
	nei riguardi della "parte originaria", ovvero la cedente Banca Svi-	
	luppo s.p.a., nel mentre la banca cessionaria (successore a ti-	
	tolo particolare) non costituisce parte del giudizio, potendo, solo	
	eventualmente, intervenire ovvero esser chiamata in giudizio.	
	Orbene, nel caso di specie, la Banca cessionaria Credito coo-	
	perativo Mediocrati non è intervenuta volontariamente nel giu-	
	dizio e ha espressamente richiesto di dichiarare il proprio difetto	
	di legittimazione passiva, domanda che dunque deve essere ac-	
	colta.	
	19	

	Considerato che detta domanda è stata accolta esclusivamente	
	in base a ragioni procedurali preliminari, si dispone, ai sensi	
	dell'art. 31, comma 3, c.g.c, la compensazione delle relative	
	spese del giudizio.	
	[2] Nel merito e nei confronti della Banca Sviluppo Spa, lo stesso	
	magistrato istruttore, nella relazione integrativa ha evidenziato	
	come la Banca cessionaria abbia controdedotto che “la somma	
	indicata in relazione non è esatta. La commissione applicata sul	
	fido accordato per effetto del massimo è pari ad € 2.000, La	
	Banca in data 20/3/ 2019 provvedeva a restituire all'Ente la	
	commissione sul fido accordato pari ad € 5.234,46 con reversale	
	n. 413 (allegato 4 alla memoria)”. Per dette somme è stata effettivamente prodotta la reversale del	
	15/5/2019 di € 5.234,46, cosicchè la contestazione dell'am-	
	manco deve ritenersi superata.	
	[3] Quanto alla contestata irregolarità formale, il magistrato	
	istruttore ha rilevato che il conto giudiziale dell'Ente riporta al	
	Titolo 7 delle Entrate “Anticipazioni del tesoriere” in Conto com-	
	petenza l'entrata di € 3.331.874,37 e alla Missione 60 della	
	spesa, al titolo 5 “Restituzione anticipazioni di tesoreria” uscite	
	per complessivi € 3.851.233,01 di cui € 407.460,74 in conto re-	
	sidui e di € 3.443.772,27 in conto competenza.	
	Tale irregolarità deriva dall'errata contabilizzazione della antici-	
	pazione di tesoreria ancora da restituire relativa all'esercizio	
	precedente (2017) che risulta, dalla verifica dell'estratto conto	
	20	

	della stessa Banca sviluppo Spa dedicato all'anticipazione, pari	
	ad € 519.358,64 e non ad € 407,460,74 per come riportato sul	
	conto quale previsione di spesa riportata a residuo.	
	Il predetto debito corrisponde, tra l'altro, all'importo del debito	
	verso Banche e Tesoriere al 31.12.2017 riportato nello stato pa-	
	trimoniale approvato dal Consiglio Comunale con la delibera-	
	zione n. 20 del 21/5/2019 (stato passivo, voce D) 1, d), pag.11).	
	Le uscite complessive di cassa riportate sul conto giudiziale	
	dell'ente di € 3.851.233,01 corrispondono, per l'appunto, alla	
	sommatoria del residuo di anticipazione da restituire dell'eser-	
	cizio precedente e restituita nell'esercizio e l'anticipazione di te-	
	soreria dell'esercizio, integralmente restituita nell'esercizio (€	
	519.358,64 + € 3.331.874,37 = 3.851.233,01).	
	In proposito, la banca cessionaria, nella memoria versata in atti,	
	dopo aver evidenziato che la concessione dell'anticipazione di	
	tesoreria determina la formazione di provvisori di entrata (Il te-	
	soriere utilizza il codice SIOPE E 0000099998 per il provvisorio)	
	così come il loro rimborso determina la formazione dei provvisori	
	di spesa (il tesoriere utilizza il codice SIOPE U 0000099998 per	
	il provvisorio), ha sottolineato che "il 11.3 del principio contabile	
	applicato concernente la contabilità finanziaria sottolinea l'ob-	
	bligo per Ente Locale di regolarizzare tutte le carte contabili ri-	
	guardanti le anticipazioni di tesoreria e i relativi rimborsi.	
	Quanto enunciato obbliga l'Ente ad emettere ordinativi di in-	
	casso e di pagamento quante siano le movimentazioni registrate	
	21	

	dal tesoriere intercorse dal primo Gennaio al 31 Dicembre di	
	ogni anno, non é quindi il tesoriere che imputa l'ordinativo ai	
	residui e/o a competenza. Infatti il servizio di tesoreria veniva	
	gestito tramite ordinativo informatico (OIL). Sappiamo bene che	
	l'OIL come l'OPI generato dall' Ente non può essere nemmeno	
	modificato dal Tesoriere".	
	Analoghe considerazioni sono state svolte dalla banca cedente,	
	che ha sostenuto che detta contestata irregolarità <<non può	
	essere riconducibile all'attività del tesoriere che, nel caso, non	
	può che limitarsi alla registrazione del relativo dato ed al suo	
	corretto bilanciamento, come in effetti è stato fatto, tenuto conto	
	altresì che la non coincidenza con il dato previsionale degli ad-	
	dendi componenti il saldo degli "utilizzi" esposto non è rappre-	
	sentativo di uno "sforamento" della spesa rispetto allo stanzia-	
	mento, ipotesi quest'ultima rispetto alla quale, invece, il teso-	
	riere sarebbe stato tenuto ad effettuare le necessarie segnala-	
	zioni e correzioni all'Ente>>.	
	Il tesoriere ha altresì aggiunto che <<sarebbe stata erronea, in-	
	vece, una indicazione alla voce "pagamenti in conto residui" di	
	un importo pari al saldo non ripianato al 31.12.2017 dell'anti-	
	cipazione di tesoreria concessa (euro 519.358,64), senza una	
	corrispondente coincidenza con quanto esposto nei provvisori	
	emessi sulla base della "carta contabile" (<i>rectius</i> disposizioni di	
	utilizzo o ripristino dell'anticipazione)>>.	
	In proposito, tuttavia, si richiamano i rilievi svolti dal magistrato	
	22	

	istruttore, evidenziando che la restituzione delle anticipazioni	
	(rimaste non rimborsate alla fine dell'esercizio precedente) av-	
	viene ad opera del Tesoriere, in misura delle riscossioni effet-	
	tuate, il quale emette al riguardo dei provvisori di spesa (che	
	l'Ente locale provvede a regolarizzare) fino a pervenire alla resti-	
	tuzione totale.	
	Orbene, la corretta contabilizzazione di dette poste nel conto	
	giudiziale deve risultare, diversamente da quanto riscontrato	
	nella specie, nel modello codificato nell'allegato n. 17/3 al d. lgs.	
	n. 118/2011, che prevede le specifiche poste "mandati da rego-	
	larizzare", allegato che invece non risulta depositato agli atti nel	
	caso di specie (è stato inviato il solo modello 17/1).	
	Pertanto, ritiene il Collegio riscontrabile l'irregolarità formale	
	contestata, seppure di ordine meramente formale (senza am-	
	manchi).	
	[4] Le spese seguono la soccombenza (anche in considerazione	
	di quanto originariamente riscontrato con riguardo alle commis-	
	sioni sul fido) e sono liquidate con nota a margine della segrete-	
	ria.	
	PQM	
	La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Ca-	
	labria - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria	
	istanza, deduzione ed eccezione,	
	1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Banca di	
	Credito Cooperativo Mediocrati, con compensazione delle	
	23	

relative spese processuali;	
2) dichiara irregolare il conto, nei termini di cui in motivazione;	
3) condanna il tesoriere Banca per lo sviluppo delle coopera-	
zione di credito spa al pagamento delle spese del giudizio,	
quantificate come da nota a margine della segreteria.	
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
Così disposto in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno	
12/12/2023.	
Il Magistrato Relatore	Il Presidente
dott. Natale Longo	dott. Luigi Cirillo
firmato digitalmente	firmato digitalmente
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DICONSI EURO MILLECENOTRENTA/83 6 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente € 96,00 € 19,66 € 1.130,83	
Depositato in Segreteria il 28/04/2024	
Il Funzionario responsabile	
Dott.ssa Stefania Vasapollo	
firmato digitalmente	
TOTALE Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente € 96,00 € 19,66 € 1.130,83	